

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1145)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1965 (V. Stampato n. 1012)*

**d'iniziativa del deputato ROSSI Paolo**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 aprile 1965*

**Disposizioni a favore dell'Unione italiana dei ciechi**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'Unione italiana ciechi ha facoltà di imporre ai minorati della vista residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di una delle pensioni o dell'assegno a vita erogati dall'Opera nazionale ciechi civili, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 100 mensili, da destinare ai propri uffici d'assistenza.

#### Art. 2.

La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili o bimestrali, dall'Opera nazionale ciechi civili.

Le somme ritenute sono versate, allo scadere di ciascun esercizio finanziario, all'Unione italiana ciechi.